

Energie rinnovabili, la normativa in Europa

Direttiva (RED I) verso il 2020:

La direttiva sulle energie rinnovabili adottata il **23 aprile 2009** (direttiva 2009/28/CE), ha stabilito che entro il 2020 il 20 % del consumo energetico dell'UE sarebbe dovuto provenire da fonti rinnovabili. Inoltre, tutti gli Stati membri erano tenuti a garantire che il 10 % del carburante utilizzato per i trasporti derivasse da fonti rinnovabili. La direttiva ha inoltre fissato i requisiti relativi ai diversi meccanismi che gli Stati membri potevano applicare per raggiungere i propri obiettivi nonché criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Fino al 2020 la direttiva ha confermato gli obiettivi nazionali vigenti in materia di energia rinnovabile per ciascun paese, tenendo conto della situazione di partenza e del potenziale complessivo in termini di energia rinnovabile. Ciascun paese dell'UE ha definito le modalità e le procedure per raggiungere il proprio obiettivo.

Direttiva(RED II,III,IV) verso il 2030:

Nel luglio 2021, nell'ambito del pacchetto legislativo finalizzato alla realizzazione del Green Deal europeo (un 'patto verde' che prevede un piano dettagliato per un'Europa climaticamente *neutra* entro il 2050 mediante la fornitura di energia pulita, economicamente accessibile e sicura) la Commissione ha proposto una modifica (RED II) alla direttiva per allineare gli obiettivi alla sua nuova ambizione climatica. La Commissione ha proposto di aumentare la quota di energie da fonti rinnovabili al 40 % entro il 2030.

Nel **maggio 2022**, nell'ambito del piano REPowerEU a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la Commissione ha proposto una nuova modifica (RED III) per accelerare la transizione energetica e l'emancipazione dai combustibili fossili russi. La nuova modifica ha proposto di innalzare al 45 % l'obiettivo vincolante per la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE entro il 2030 e di allineare tutti gli obiettivi secondari alle nuove ambizioni di REPowerEU, tra cui anche un obbligo graduale di installare pannelli solari sui nuovi edifici, il raddoppio dell'attuale tasso di diffusione delle pompe di calore negli edifici individuali, un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (75 % per l'industria e 5 % per i trasporti), un incremento della produzione di biometano fino a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030.


Il **9 novembre 2022** la Commissione ha proposto una nuova modifica (RED IV) del regolamento del Consiglio che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. In base alla proposta, gli impianti di produzione di energia rinnovabile saranno considerati d'interesse pubblico prevalente; ciò consentirà nuove procedure più rapide per il rilascio delle autorizzazioni e deroghe specifiche alla legislazione ambientale dell'UE.

Realizzazione del Green Deal europeo:

Il **14 luglio 2021** la Commissione ha pubblicato un nuovo pacchetto legislativo sull'energia finalizzato alla realizzazione del Green deal e intitolato "Pronti per il 55 %: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica". Nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili ha proposto di innalzare la quota vincolante di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE al 40 % entro il 2030 e di fissare obiettivi a livello nazionale, tra cui il raggiungimento del 49 % di utilizzo delle energie rinnovabili nell'edilizia entro il 2030, un incremento annuale di 1,1 punti percentuali nell'utilizzo delle energie rinnovabili nell'industria, di 1,1 punti percentuali a livello nazionale nell'utilizzo delle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, di 2,1 punti percentuali nell'utilizzo delle energie rinnovabili e del calore e del freddo di scarto per il teleriscaldamento. Al fine di decarbonizzare e diversificare il settore dei trasporti, è stato fissato un obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra dei carburanti per i trasporti del 13 % per tutte le modalità di trasporto, una quota del 2,2 % di biocarburanti avanzati e biogas entro il 2030 un obiettivo del 2,6 % per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e una quota del 50 % di energie rinnovabili nel consumo di idrogeno nell'industria, compresi gli usi non energetici, entro il 2030.

Energia pulita per tutti gli europei e direttiva (UE) 2018/2001

Il **30 novembre 2016** la Commissione aveva pubblicato il suo pacchetto legislativo precedente intitolato *Energia pulita per tutti gli europei* nell'ambito della più ampia strategia relativa all'Unione dell'energia, inteso a salvaguardare il ruolo di leader globale dell'UE nel settore delle energie rinnovabili e, più in generale, ad aiutare l'Unione a rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni a norma dell'accordo di Parigi. Nel dicembre 2018 è entrata in vigore la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001), in vigore dal dicembre 2018 e che doveva essere recepita nel diritto nazionale dei paesi dell'UE entro il giugno 2021, diventando applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021. La direttiva stabilisce un nuovo obiettivo vincolante per l'UE in termini di energie rinnovabili per il 2030, pari ad almeno il 32 % dei consumi energetici finali, con una clausola su una possibile revisione al rialzo entro il 2023, e un obiettivo più ambizioso, pari al 14 %, per quanto riguarda la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti entro il 2030.



Il quadro politico in materia di energia per il 2030 e per il periodo successivo è attualmente in fase di discussione. In assenza di essere rivisti, gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili per il 2020 dovrebbero garantire il contributo minimo di ciascuno Stato membro per il 2030. I paesi dell'UE proporranno il proprio obiettivo nazionale e definiranno piani decennali in materia di energia e clima nell'ambito di Orizzonte 2030, cui faranno seguito, ogni due anni, relazioni sui progressi compiuti. Tali piani saranno valutati dalla Commissione, che potrà adottare misure a livello dell'UE per assicurare che siano coerenti con gli obiettivi complessivi dell'Unione.

Meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile

La Commissione ha istituito un meccanismo di finanziamento dell'UE (regolamento 2020/1294) sulla base dell'articolo 33 del regolamento sulla governance ((UE) 2018/1999) nell'ambito del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei. Tale meccanismo è in vigore dal settembre 2020 e la Commissione continua a essere impegnata nel processo di attuazione. L'obiettivo principale di tale meccanismo è aiutare i Paesi a conseguire i rispettivi obiettivi individuali e collettivi in materia di energie rinnovabili. Il meccanismo di finanziamento mette in collegamento i Paesi che contribuiscono al finanziamento dei progetti (paesi contributori) con quelli che acconsentono alla costruzione di nuovi progetti sul loro territorio (paesi ospitanti). La Commissione definisce il quadro di attuazione e gli strumenti di finanziamento per il meccanismo e stabilisce che, nell'ambito del meccanismo, possono essere finanziate azioni dagli Stati membri o attraverso fondi dell'UE e contributi del settore privato.

L'energia generata attraverso tale meccanismo di finanziamento contribuirà agli obiettivi in materia di energie rinnovabili di tutti i paesi partecipanti e alimenterà l'ambizione del Green Deal europeo di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

Direttiva UE prestazioni energetiche degli edifici

La proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, all'esame della Commissione Energia del Parlamento Europeo il **9 febbraio 2023**, era già stata adottata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2021 ad integrazione del pacchetto c.d. Fit for 55%. L'obiettivo è di aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici inefficienti dal punto di vista energetico e migliorarne le prestazioni. La proposta stabilisce che tutti i nuovi edifici costruiti dal 2028 dovranno essere a emissioni zero, e già dal 2026 lo dovranno essere i nuovi edifici utilizzati o gestiti dal pubblico e quelli di proprietà di enti pubblici. Sempre dal 2028 i nuovi edifici dovranno essere dotati di tecnologie solari funzionali ed economicamente fattibili. Entro il 2032, i nuovi requisiti dovrebbero essere rispettati anche dagli edifici residenziali già esistenti nel caso in cui siano sottoposti ad importanti ristrutturazioni. La proposta prevede poi l'unificazione delle classificazioni della prestazione energetica degli edifici nei diversi Paesi europei stabilendo nuovi parametri:

° Gli edifici residenziali e le unità immobiliari dovranno raggiungere almeno la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e almeno la classe energetica D entro l'1 gennaio 2033.

° Gli edifici non residenziali o pubblici dovranno raggiungere le stesse classi rispettivamente entro il 2027 e il 2030.

La proposta indica anche specifiche eccezioni per gli edifici di pregio artistico, storico, di culto, le seconde case e quelle con una superficie inferiore ai 50 metri quadrati, inoltre, gli Stati potranno chiedere alla Commissione europea di valutare deroghe che tengano conto delle particolarità del patrimonio immobiliare di ciascun Paese (monumenti,

edifici di particolare valore architettonico o storico, edilizia pubblica o sociale ecc.), di problemi tecnici, della mancanza dei materiali o dei costi eccessivi per i lavori.

Il divieto di vendita di auto a benzina e diesel Nel giugno 2022 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione per auto e furgoni nuovi a emissioni zero entro il 2035: a partire dal 2035, tutte le nuove auto in arrivo sul mercato dovranno essere a emissioni zero e non potranno emettere CO₂. In questo modo si potrà garantire che entro il 2050 il settore dei trasporti possa diventare a emissioni zero. Nonostante ciò la normativa sul divieto, che la Commissione ha approvato a febbraio 2023, è stata soggetta a contestazioni da parte di alcuni paesi dell'UE, in particolare dall'Italia e dalla Germania, entrambe importanti produttrici automobilistiche. Nell'ambito dell'approvazione definitiva del divieto i governi italiano, polacco e bulgaro si sono dichiarati contrari, mentre la Germania ha chiesto un'adeguata contropartita sugli e-fuels, combustibili sintetici a basse emissioni. In assenza di garanzie lo Stato tedesco ha fatto fronte comune con le altre nazioni: insieme avrebbero composto la minoranza di blocco necessaria per bocciare il regolamento. Di fronte a questa prospettiva il Consiglio dell'Unione ha deciso di rimandare a data da destinarsi il voto sull'approvazione definitiva del divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035.

Energie rinnovabili, la normativa in Italia:

La ratio alla base delle normative emanate in Italia in merito alla produzione e all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, segue i principi della sostenibilità ambientale e della neutralità climatica dell'Europa. Dunque il quadro normativo italiano in materia di fonti rinnovabili ripercorre e recepisce quanto stabilito nei piani e nelle direttive europee.

Il **PNIEC** rimane il provvedimento guida che uniforma le strategie Europee sulla transizione energetica.

Nel documento ufficiale della Camera dei deputati, si legge che il PNIEC prevede:

- una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE;
- una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22% a fronte del 14% previsto dalla UE;
- una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un obiettivo UE del 32,5%;
- la riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS del 33%, superiore del 3% rispetto a quello previsto dall'UE. Nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, PNIEC prospetta inoltre il phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.

- **Decreto FER 1**

Il Decreto FER 1 o Decreto rinnovabili del 4 luglio 2019 definisce i criteri di incentivazione per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabili.

L'accesso agli incentivi stabiliti nel decreto è possibile previa l'appartenenza ad una delle 4 classi elencate:

- **gruppo A:** impianti **eolici "on-shore"** di nuova costruzione, di riattivazione o di potenziamento e impianti **fotovoltaici** di nuova costruzione.
- **gruppo A-2:** impianti **fotovoltaici** di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali con la completa rimozione di eternit o amianto.
- **gruppo B:** impianti **idroelettrici** e impianti a **gas** residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento.

gruppo C: impianti coinvolti in opere di rifacimento totale o parziale eolici "onshore"; idroelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione.

Il **GSE** raccoglie in un'apposita sezione tutte le informazioni utili per accedere ai bandi regolatori per l'accesso agli incentivi.

Oltre a questi provvedimenti il **PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza**, che si delinea in 6 missioni, stabilisce alla **Missione 2** le azioni concrete per l'attuazione del nostro Paese alla transizione energetica. La Missione 2 amplia le direttive e gli obblighi già inseriti nel PNIEC in termini di efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione di Co2. Inoltre, si propone di rafforzare l'adozione di soluzioni di **economia circolare**, per proteggere la natura e la biodiversità e garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

Il decreto legislativo **8 novembre 2021**, n 199

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199,(pubblicato sul S.O. n. della Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021) nell'attuare la direttiva (Ue)2018/2021, con l'obiettivo di "accelerare il percorso di crescita sostenibile del paese" reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza(Pnrr) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) e in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

All'articolo tre, viene inoltre reso noto l'obiettivo minimo del 30 % come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo per tenere conto delle previsioni di cui al regolamento (UE n2021 /1119), volte a stabilire l'obiettivo vincolante per l'UE, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1993 entro il 2030.

L'articolo tre riporta ai primi tre commi

ART.3

(obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili)

1. L'Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva del consumo finale lordo per tenere conto delle previsioni di cui al regolamento(UE) 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per l'Unione Europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è posto l'obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale integrato per l'Europa e il clima e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi statisticamente rilevati.

La Camera dei deputati ha definitivamente approvato con la maggioranza dei due terzi la proposta di legge costituzionale che **modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione**, introducendo nella nostra Costituzione **la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali**.

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (22G00019) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
- b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».

Obiettivo 7 Agenda 2030:

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Traguardi

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita

7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno.